REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/408 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ([1]), in particolare l'articolo 104,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione ([2]) stabilisce la struttura dei codici bilancio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») per il periodo di programmazione 2014-2020.

(2) Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha modificato diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), comprese quelle relative a un'assegnazione supplementare e a una nuova categoria di deroga del tasso di partecipazione del FEASR. Il regolamento (UE) 2017/1758 dovrebbe pertanto tenere conto delle modifiche alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758.

(4) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno di applicazione del regolamento (UE) 2017/2393.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto 1.2 «Struttura dei codici bilancio», la terza tabella, che definisce la seconda cifra della combinazione di articoli utilizzati per stabilire l'aliquota massima di sostegno del FEASR «RRR» nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/1758, è così modificata:

(1) la riga corrispondente al codice 6 è sostituita dalla seguente:

«6	59, paragrafo 4, lettera f)	Dotazione supplementare per l'Irlanda, il Portogallo e Cipro.»

(2) è aggiunta la riga seguente:

«8	59, paragrafo 4, lettera h)	Tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 *bis*, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.».

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione, del 27 settembre 2017, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

([4]) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER